



# COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**NUMERO 37 Reg. Gen. del 22-05-2020**

ORIGINALE

**ORDINANZA**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**Numero 37 del 22-05-2020**

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEL 30 MAGGIO

## IL SINDACO

PREMESSO che nel Comune di Guglionesi si svolge annualmente la FIERA del 30 Maggio

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento;

VISTI i D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 contenenti misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus covid-19 sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. z, che dispone testualmente: “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

VISTI gli allegati 4 “misure igienico-sanitarie” e allegato 5 “misure per gli esercizi commerciali” del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

RITENUTO NECESSARIO in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata e proporzionata ad una graduale e non indiscriminata ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria;

CONSIDERATE le recenti disposizioni governative in materia di emergenza epidemiologica, ed atteso che sono state dettate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

CONSIDERATO il D.L. 16 maggio 2020 riguardante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che la situazione attuale impone l'adozione di misure a tutela della sanità pubblica, nel rispetto del diverso stato di evoluzione dell'emergenza e della diffusione del contagio

da Covid-19;

RITENUTO di dover attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure di prevenzione e contenimento riferite ad eventi sul suolo pubblico;

CONSIDERATO che la Fiera del 30 MAGGIO comporta l'affluenza di un numero di persone tale da non poter consentire le misure preventive del rispetto della distanza sociale di sicurezza interpersonale

RITENUTO, pertanto, opportuno sospendere lo svolgimento della Fiera annuale del 30 Maggio;

VISTI gli artt. 7 e 158 del D. Lvo 30.04.92, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

### **ORDINA**

La sospensione dello svolgimento della Fiera del 30 MAGGIO

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- ✓ Alla Prefettura di Campobasso [protocollo.prefcb@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcb@pec.interno.it)
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Guglionesi: [tcb27388@pec.carabinieri.it](mailto:tcb27388@pec.carabinieri.it)
- ✓ Al Servizio di Polizia Locale: sede;

La Polizia Locale e la Stazione Carabinieri Guglionesi restano incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente provvedimento.

### **AVVERTE CHE**

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni saranno punite ai sensi dell'art. 2, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

### **INFORMA**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
avv. MARIO BELLOTTI